



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA ORGANIZZAZIONE

UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 764 del 30/09/2026

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELL'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE E FUORI DALL'ORARIO DI LAVORO (ART. 1, COMMA 557, LEGGE N. 311/2004) PRESSO IL COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

PREMESSO CHE:

- con precedente determinazione n. 1643 del 02/07/2026 è stato autorizzato il dipendente “omissis”, inquadrato nell'Area degli Funzionari ed Elevate Qualificazioni con profilo professionale di Assistente Sociale, a svolgere prestazione lavorativa al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo per n. 6 ore settimanali presso il Comune di Venegono Superiore, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- con nota acquisita al prot. generale dell'Ente al n. 21781 del 25/09/2026, il Comune di Venegono Superiore ha richiesto la proroga della suddetta autorizzazione per il periodo dal 01/10/2026 al 31/12/2026, per n. 8 ore settimanali complessive;

VISTO:

- l'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che consente agli enti locali di avvalersi della collaborazione di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
- il D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, e in particolare il rispetto del limite massimo complessivo delle 48 ore medie settimanali;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e in particolare l'art. 107 in merito alle competenze dei dirigenti/responsabili dei servizi;

DATO ATTO CHE:

- l'ulteriore prestazione lavorativa presso l'Ente utilizzatore si svolgerà interamente al di fuori dell'orario di lavoro d'obbligo dovuto a questo Comune e non arrecherà pregiudizio al regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente di appartenenza;
- per il periodo oggetto di proroga restano confermati i criteri e le modalità di collaborazione concordati tra gli Enti;

VERIFICATO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, o di incompatibilità ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

1. DI AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, la proroga dell'utilizzo al di fuori dell'orario di lavoro del dipendente "OMISSIS", presso il Comune di Venegono Superiore, per n. 8 ore settimanali, per il periodo dal 01/10/2026 al 31/12/2026;
2. DI DARE ATTO che l'attività lavorativa presso l'Ente richiedente dovrà svolgersi senza interferire con i compiti d'ufficio presso questo Ente e nel rispetto della pianificazione oraria concordata;
3. DI DARE ATTO che la prestazione lavorativa complessiva non potrà superare il limite massimo di 48 ore settimanali tra i due Enti, in conformità al D.Lgs. n. 66/2003;
4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 - al Comune di Venegono Superiore;
 - al dipendente interessato;

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(AFKER MATTEO)
con firma digitale**